



Bruxelles, 17 maggio 2019
(OR. en)

8492/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0154(COD)**

**CODEC 923
JAI 397
ASIM 50
STATIS 31
PE 183**

NOTA INFORMATIVA

| | |
|---------------|---|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| Oggetto: | Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15 - 18 aprile 2019) |

I. INTRODUZIONE

La relatrice Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, SE) ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione sulla proposta di regolamento.

La relazione conteneva emendamenti (emendamenti 1-91) alla proposta.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 16 aprile 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti (emendamenti 1-91) alla proposta di regolamento mediante una votazione unica con 492 voti favorevoli, 109 voti contrari e 35 astensioni.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Statistiche comunitarie sulla migrazione e la protezione internazionale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0307),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0182/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - viste la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0395/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di soddisfare le nuove esigenze interne all'Unione in relazione a statistiche in materia di **asilo e gestione della migrazione** e considerando che le caratteristiche **della migrazione** sono soggette a rapidi mutamenti, occorre un quadro che consenta una risposta rapida all'evoluzione delle esigenze riguardanti le statistiche in materia di **asilo** e di **gestione della migrazione**.

Emendamento

(2) Al fine di soddisfare le nuove esigenze interne all'Unione in relazione a statistiche in materia di **migrazione e di protezione internazionale** e considerando che le caratteristiche **dei flussi migratori** sono soggette a rapidi mutamenti, occorre un quadro che consenta una risposta rapida all'evoluzione delle esigenze riguardanti le statistiche in materia di **migrazione** e di **protezione internazionale**.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) A causa della natura diversificata e in continua evoluzione degli attuali flussi migratori, sono necessari dati statistici completi e comparabili disaggregati per genere sulla popolazione migrante al fine di comprendere la realtà della situazione, individuare le vulnerabilità e le disuguaglianze e fornire ai responsabili politici dati e informazioni attendibili per lo sviluppo delle future politiche pubbliche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Per sostenere l'Unione nel rispondere efficacemente alle sfide poste dalla migrazione, occorrono dati in materia di asilo e di gestione della migrazione forniti con frequenza subannuale.

Emendamento

(3) Per sostenere l'Unione nel rispondere efficacemente alle sfide poste dalla migrazione ***e nello sviluppare politiche che tengano conto della dimensione di genere e siano basate sui diritti umani,*** occorrono dati in materia di asilo e di gestione della migrazione forniti con frequenza subannuale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Le statistiche in materia di asilo e di gestione della migrazione sono fondamentali per analizzare, definire e valutare un'ampia gamma di politiche, in particolare per quanto riguarda le risposte all'arrivo di persone che cercano protezione in Europa.

Emendamento

(4) Le statistiche in materia di asilo e di gestione della migrazione sono fondamentali per analizzare, definire e valutare un'ampia gamma di politiche, in particolare per quanto riguarda le risposte all'arrivo di persone che cercano protezione in Europa, ***allo scopo di trovare le migliori soluzioni.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per avere una visione

d'insieme dei flussi migratori all'interno dell'Unione europea e per consentire la corretta applicazione da parte degli Stati membri della legislazione dell'Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Emendamento 6

**Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) *La persecuzione in base al genere costituisce un motivo per chiedere e ottenere protezione internazionale. Le autorità statistiche nazionali e dell'Unione dovrebbero raccogliere statistiche sulle domande di protezione internazionale per motivi di genere, inclusa la violenza di genere.*

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) *Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 862/2007, dovrebbero essere stanziare risorse finanziarie sufficienti per la raccolta, l'analisi e la diffusione di statistiche nazionali e dell'Unione di elevata qualità in materia di migrazione e protezione internazionale, in particolare sostenendo azioni a tal riguardo in conformità del regolamento (UE) n.*

516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Emendamento 8

**Proposta di regolamento
Considerando 10**

Testo della Commissione

(10) Il presente regolamento garantisce il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento

(10) Il presente regolamento garantisce il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, **alla non discriminazione e all'uguaglianza di genere** sanciti dagli articoli 7, 8, 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e **in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.**

^{1 bis} Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *La raccolta di dati disaggregati per genere dovrebbe consentire di individuare e analizzare specifiche vulnerabilità e capacità di donne e uomini, mettendo in luce lacune e disuguaglianze. I dati sulla migrazione che tengono conto della dimensione di genere hanno il potenziale di promuovere una maggiore uguaglianza e di offrire opportunità ai gruppi svantaggiati. Le statistiche sulla migrazione dovrebbero altresì tenere conto di variabili quali l'identità di genere e l'orientamento sessuale per raccogliere dati sulle esperienze delle persone LGBTQI+ e sulle disuguaglianze nei processi di migrazione e di asilo.*

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione al fine di **specificare le disaggregazioni**. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁵⁾.

(11) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione al fine di **definire le norme relative ai formati appropriati per la trasmissione di dati**. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁵⁾.

²⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del

²⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 862/2007 agli sviluppi tecnologici ed economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare detto regolamento onde aggiornare certe definizioni e completarlo in modo da determinare i raggruppamenti di dati e le ulteriori disaggregazioni e stabilire le disposizioni sull'esattezza dei dati e sugli standard di qualità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016^{1 bis}. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007 deve formare oggetto di valutazioni periodiche. La Commissione dovrebbe esaminare in maniera approfondita le statistiche compilate ai sensi del regolamento (CE) n. 862/2007, nonché la loro qualità e fornitura tempestiva, ai fini della presentazione di relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno organizzare una stretta consultazione con tutti gli attori coinvolti nella raccolta di dati relativi all'asilo, comprese le agenzie delle Nazioni Unite e altre pertinenti organizzazioni internazionali e non governative.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore

Emendamento

c) procedure e procedimenti amministrativi e giudiziari negli Stati membri attinenti all'immigrazione, al rilascio di permessi di residenza, alla

-1) All'articolo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) procedure e procedimenti amministrativi e giudiziari negli Stati membri attinenti all'immigrazione, al rilascio di permessi di residenza, alla

cittadinanza, all'asilo e ad altre forme di protezione internazionale, ***nonché alla prevenzione dell'immigrazione clandestina.***

cittadinanza, all'asilo e ad altre forme di protezione internazionale, ***all'ingresso e soggiorno irregolari e ai rimpatri.***"

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera a (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j

Testo in vigore

j) "domanda di protezione internazionale", la domanda di protezione internazionale quale è definita all'articolo 2, lettera **g**) della direttiva **2004/83/CE** del Consiglio, del **29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta**⁽²⁾;

² **GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.**

Emendamento

-1 bis) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j) "domanda di protezione internazionale", la domanda di protezione internazionale quale è definita all'articolo 2, lettera **h**), della direttiva **2011/95/UE** del **Parlamento europeo e del Consiglio**²;

² **Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).**

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) – lettera b (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k

Testo in vigore

k) "status di rifugiato", lo status di rifugiato quale è definito all'articolo 2, lettera *d*), della direttiva **2004/83/CE**;

Emendamento

b) al paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

"k) "status di rifugiato", lo status di rifugiato quale è definito all'articolo 2, lettera *e*), della direttiva **2011/95/UE**;" "

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) – lettera c (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera l

Testo in vigore

l) "status di protezione sussidiaria", lo status di protezione sussidiaria quale è definito all'articolo 2, lettera *f*), della direttiva **2004/83/CE**;

Emendamento

c) al paragrafo 1 la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) "status di protezione sussidiaria", lo status di protezione sussidiaria quale è definito all'articolo 2, lettera *g*), della direttiva **2011/95/UE**;" "

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) – lettera d (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m

Testo in vigore

m) "familiari", i familiari quali *sono* definiti all'articolo 2, lettera *i*) del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo³⁾;

³ *GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.*

Emendamento

d) al paragrafo 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) "familiari", i familiari quali definiti all'articolo 2, lettera *g*), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁾;

³ *Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).*

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) – lettera e (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o

Testo in vigore

o) "minore non accompagnato", un minore non accompagnato quale è definito all'articolo 2, lettera *i*), della direttiva 2004/83/CE;

Emendamento

d) al paragrafo 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

"o) "minore non accompagnato", un minore non accompagnato quale è definito all'articolo 2, lettera *l*), della direttiva 2011/95/UE; "

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) – lettera f (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera p

Testo in vigore

p) "frontiera esterna", la frontiera esterna quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento **(CE) n. 562/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)⁽⁵⁾**;

⁵ **GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.**

Emendamento

f) nel paragrafo 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) "frontiera esterna", la frontiera esterna quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento **(UE) 2016/399** del Parlamento europeo e del Consiglio⁵;

⁵ **Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).**

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) – lettera g (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera q

Testo in vigore

q) "cittadini di paesi terzi cui è stato

Emendamento

g) al paragrafo 1 la lettera q) è sostituita dalla seguente:

"q) "cittadini di paesi terzi cui è stato

rifiutato l'ingresso", i cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso alla frontiera esterna in quanto non soddisfano tutti i requisiti d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 e non rientrano nelle categorie di persone di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

rifiutato l'ingresso", i cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso alla frontiera esterna in quanto non soddisfano tutti i requisiti d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 e non rientrano nelle categorie di persone di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento; "

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) – lettera h (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

**"s bis) "allontanamento",
allontanamento quale definito all'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;**

*** Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).**

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) – lettera i (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera s ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"s ter) "partenza volontaria", la partenza volontaria quale definita nell'articolo 3, punto 8, della direttiva 2008/115/CE;"

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) – lettera j (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera s quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"s quater) "rimpatrio volontario assistito", la partenza volontaria quale definita nell'articolo 3, punto 8, della direttiva 2008/115/CE sostenuta da assistenza logistica, finanziaria o altra assistenza materiale."

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) – lettera k (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 2 – paragrafo 3

k) il paragrafo 3 è soppresso.

"

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 3

Testo in vigore

Articolo 3

Statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a) immigrati che si trasferiscono nel territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:

i) gruppi di cittadinanze per età e **sesso**;

ii) gruppi di paesi di nascita per età e **sesso**;

iii) gruppi di paesi di precedente dimora abituale per età e **sesso**;

b) emigrati che si trasferiscono dal territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:

i) gruppi di cittadinanze;

ii) età;

iii) **sesso**;

Emendamento

-1 ter) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a) immigrati che si trasferiscono nel territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:

i) gruppi di cittadinanze per età e **genere**;

ii) gruppi di paesi di nascita per età e **genere**;

iii) gruppi di paesi di precedente dimora abituale per età e **genere**;

b) emigrati che si trasferiscono dal territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:

i) gruppi di cittadinanze;

ii) età;

iii) **genere**;

- iv) gruppi di paesi di successiva dimora abituale;
- c) persone aventi dimora abituale nello Stato membro alla fine del periodo di riferimento, disaggregate come segue:
 - i) gruppi di cittadinanze per età e *sesso*;
 - ii) gruppi di paesi di nascita per età e *sesso*;
- d) persone che hanno dimora abituale nel territorio dello Stato membro e che, durante il periodo di riferimento, hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro dopo aver avuto in precedenza la cittadinanza di un altro Stato membro o di un paese terzo o essere stati nella condizione di apolidi, disaggregate per età, per *sesso* nonché per precedente cittadinanza o precedente status di apolide delle persone in questione.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il **2008**.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore

- iv) gruppi di paesi di successiva dimora abituale;
- c) persone aventi dimora abituale nello Stato membro alla fine del periodo di riferimento, disaggregate come segue:
 - i) gruppi di cittadinanze per età e **genere**;
 - ii) gruppi di paesi di nascita per età e **genere**;
- d) persone che hanno dimora abituale nel territorio dello Stato membro e che, durante il periodo di riferimento, hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro dopo aver avuto in precedenza la cittadinanza di un altro Stato membro o di un paese terzo o essere stati nella condizione di apolidi, disaggregate per età, per **genere** nonché per precedente cittadinanza o precedente status di apolide delle persone in questione. "

d bis) persone che hanno dimora abituale nel territorio dello Stato membro e che, durante il periodo di riferimento, hanno ottenuto un permesso di soggiorno di lungo periodo, disaggregate per età e per genere.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il **2020**."

Emendamento

-a) al paragrafo 1, la lettera c) è

c) domande di protezione internazionale ritirate durante il periodo di riferimento.

sostituita dalla seguente:

"c) domande di protezione internazionale ritirate durante il periodo di riferimento, *disaggregate per tipo di ritiro;*"

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari e la cui domanda è stata trattata mediante procedura accelerata di cui all'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;*

* *Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).*

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari e la cui domanda è stata trattata mediante le procedure di frontiera di cui all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE durante il periodo di riferimento;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quater) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e sono esentate dalla procedura accelerata o dalla procedura di frontiera a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2013/32/UE;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d quinquies (nuova)

d quinquies) persone che hanno presentato una domanda di protezione internazionale senza essere state registrate nell'Eurodac a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;*

** Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).*

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d sexies) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e che sono in grado di presentare prove documentali che possono contribuire all'accertamento della loro identità;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d septies) persone che hanno presentato una domanda reiterata di protezione internazionale di cui all'articolo 40 della direttiva 2013/32/UE o che sono state incluse in tale domanda in qualità di familiari durante il periodo di riferimento;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d octies (nuova)

d octies) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tale domanda in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e si trovavano in stato di trattenimento ai sensi della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al termine del periodo di riferimento, disaggregate per il mese in cui sono state poste in trattenimento e secondo il motivo del trattenimento;*

** Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).*

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d nonies (nuova)

d nonies) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari ed erano oggetto di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava il trattenimento ai sensi della direttiva 2013/33/UE durante il periodo di riferimento;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d decies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d decies) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari ed erano oggetto di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava un'alternativa al trattenimento ai sensi della direttiva 2013/33/UE durante il periodo di riferimento, disaggregate per tipo di alternativa come segue:

- i) presentazione alle autorità;*
- ii) costituzione di una garanzia finanziaria;*
- iii) obbligo di dimorare in un luogo assegnato;*
- iv) altro tipo di alternativa alla detenzione;*

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d undecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d undecies) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o

sono state incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento ed erano oggetto di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava un'alternativa al trattenimento ai sensi della direttiva 2013/33/UE alla fine del periodo di riferimento, disaggregate per il mese di emissione della decisione o atto amministrativo o giudiziario nei confronti di tali persone e ulteriormente disaggregate per tipo di alternativa come segue:

- i) presentazione alle autorità;*
- ii) costituzione di una garanzia finanziaria;*
- iii) obbligo di dimorare in un luogo assegnato;*
- iv) altro tipo di alternativa alla detenzione;*

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d duodecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d duodecies) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state sottoposte ad accertamento dell'età durante il periodo di riferimento;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d terdecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d terdecies) decisioni sull'accertamento dell'età dei richiedenti, disaggregate come segue:

- i) accertamenti in base ai quali si conclude che il richiedente è un minore;***
- ii) accertamenti in base ai quali si conclude che il richiedente è un adulto;***
- iii) accertamenti non conclusivi o interrotti;***

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d quaterdecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quaterdecies) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tale domanda in qualità di familiari e sono state identificate come necessitanti di garanzie procedurali particolari ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2013/32/UE o come richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2013/33/UE durante il periodo di riferimento;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d quindecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quindecies) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tale domanda in qualità di familiari e che hanno beneficiato dell'assistenza legale gratuita ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2013/32/UE durante il periodo di riferimento, disaggregate secondo le procedure di primo e secondo grado;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d sexdecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d sexdecies) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tale domanda in qualità di familiari e hanno beneficiato delle condizioni materiali di accoglienza che garantiscono ai richiedenti un tenore di vita adeguato ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2013/33/UE alla fine del periodo di riferimento;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d septdecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d septdecies) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale in qualità di minori non accompagnati per le quali è stato nominato un rappresentante a norma dell'articolo 25 della direttiva 2013/32/UE durante il periodo di riferimento;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d octodecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d octodecies) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale che sono state identificate come minori non accompagnati e a cui è stato accordato accesso al sistema educativo ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2013/33/UE durante il periodo di riferimento;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d novodecies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d novodecies) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale, che sono state identificate come minori non accompagnati e che sono state poste in stato di trattenimento ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE durante il periodo di riferimento, disaggregate per motivo del trattenimento;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d vicies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d vicies) il numero medio dei minori non accompagnati per tutore durante il periodo di riferimento;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Tali statistiche sono disaggregate per età, per **sesso** e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del mese di riferimento. Il primo mese di riferimento è gennaio 2020.

Emendamento

Tali statistiche sono disaggregate per età, per **genere** e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del mese di riferimento. Il primo mese di riferimento è gennaio 2020.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo in vigore

a) persone interessate da decisioni di primo grado di rigetto di domande di protezione internazionale, **quali le decisioni che dichiarano tali domande inammissibili o infondate e quelle adottate in procedimenti d'urgenza o accelerati** da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

Emendamento

b bis) al paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

"a) persone interessate da decisioni di primo grado di rigetto di domande di protezione internazionale adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, **disaggregate come segue:**

i) decisioni che dichiarano tali domande inammissibili, ulteriormente disaggregate in base ai motivi per l'inammissibilità;

ii) decisioni di rigetto delle domande

considerate infondate;

iii) decisioni di rigetto delle domande in quanto manifestamente infondate nell'ambito di un procedimento ordinario, ulteriormente disaggregate in base ai motivi del rigetto;

iv) decisioni di rigetto delle domande in quanto manifestamente infondate nell'ambito di un procedimento accelerato, ulteriormente disaggregate in base al motivo del procedimento accelerato e del rigetto;

v) decisioni di rigetto delle domande in quanto il richiedente può beneficiare di una protezione all'interno del suo paese di origine ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2011/95/UE; "

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo in vigore

b) persone interessate da decisioni di primo grado ***di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato***, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

Emendamento

b ter) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) persone interessate da decisioni di primo grado adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, che riconoscono, revocano o interrompono lo status di rifugiato o ne respingono il rinnovo per motivi di cessazione, esclusione o altri; le decisioni adottate in merito alla cessazione o all'esclusione sono ulteriormente disaggregate a seconda dei motivi per la cessazione o l'esclusione;"

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo in vigore

c) persone interessate da decisioni di primo grado **di riconoscimento o di revoca dello status di protezione sussidiaria**, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;

Emendamento

b quater) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) persone interessate da decisioni di primo grado adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, che riconoscono, revocano o interrompono lo status di protezione sussidiaria o ne respingono il rinnovo per motivi di cessazione, esclusione o altri; le decisioni adottate in merito alla cessazione o all'esclusione sono ulteriormente disaggregate a seconda dei motivi per la cessazione o l'esclusione;"

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – lettera b quinquies (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quinquies) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

"e bis) persone interessate da decisioni di primo grado che riducono o revocano le condizioni materiali di accoglienza adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, disaggregate per tipo di decisione, durata della riduzione e della revoca e per motivo."

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 2 – ultimo comma

Testo della Commissione

Tali statistiche sono disaggregate per età, per *sesso* e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2020.

Emendamento

Tali statistiche sono disaggregate per età, per *genere* e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2020.

Tali statistiche sono ulteriormente disaggregate per decisioni adottate a seguito di un colloquio personale e per decisioni adottate in assenza di un colloquio personale. Le statistiche sulle decisioni adottate a seguito di un colloquio personale sono ulteriormente disaggregate per colloqui personali in cui il richiedente ha ricevuto i servizi di un interprete e per colloqui personali in cui il richiedente non ha ricevuto i servizi di un interprete.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

b) persone interessate da decisioni definitive di rigetto di domande di protezione internazionale, **quali le decisioni che dichiarano tali domande inammissibili o infondate, e quelle adottate in procedimenti d'urgenza o accelerati** da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento;

d bis) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) persone interessate da decisioni definitive di rigetto di domande di protezione internazionale adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento, **disaggregate come segue:**

i) decisioni che dichiarano tali domande inammissibili, ulteriormente disaggregate in base ai motivi per l'inammissibilità;

ii) decisioni di rigetto delle domande considerate infondate;

iii) decisioni di rigetto delle domande in quanto manifestamente infondate nell'ambito di un procedimento ordinario, ulteriormente disaggregate in base ai motivi del rigetto;

iv) decisioni di rigetto delle domande in quanto manifestamente infondate nell'ambito di un procedimento accelerato, ulteriormente disaggregate in base al motivo del procedimento accelerato e del rigetto;

v) decisioni di rigetto delle domande in quanto il richiedente può beneficiare di una protezione all'interno del suo paese di origine ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2011/95/UE; "

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera d ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo in vigore

c) persone interessate da decisioni definitive **di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato** adottate da organi amministrativi o giudiziari **in appello o in sede di revisione** durante il periodo di riferimento;

Emendamento

d ter) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) persone interessate da decisioni definitive adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, **che riconoscono, revocano o interrompono lo status di rifugiato o ne respingono il rinnovo per motivi di cessazione, esclusione o altri; le decisioni adottate in merito alla cessazione o all'esclusione sono ulteriormente disaggregate a seconda dei motivi per la cessazione o l'esclusione;**";

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera d quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d

Testo in vigore

d) persone interessate da decisioni definitive di riconoscimento o di revoca dello status di protezione sussidiaria adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento;

Emendamento

d quater) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) persone interessate da decisioni definitive adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, che riconoscono, revocano o interrompono lo status di protezione sussidiaria o ne respingono il rinnovo per motivi di cessazione, esclusione o altri; **le decisioni adottate in merito alla cessazione o all'esclusione sono ulteriormente disaggregate a seconda dei motivi per la cessazione o l'esclusione;** "

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera d quinquies (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*d quinquies) al paragrafo 3 è
aggiunta la lettera seguente:*

*"g bis) persone interessate da
decisioni definitive che riducono o
revocano le condizioni materiali di
accoglienza adottate da organi
amministrativi o giudiziari durante il
periodo di riferimento, disaggregate per
tipo di decisione, durata della riduzione o
della revoca e per motivo.";*

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera e

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 3 – ultimo comma

Testo della Commissione

Emendamento

Le statistiche di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) sono disaggregate per età, per **sesso** e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Le statistiche di cui alla lettera g) sono inoltre disaggregate per paese di residenza e per tipo di decisione emessa in relazione alla richiesta di asilo. Esse riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2020.

Le statistiche di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) sono disaggregate per età, per **genere** e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Le statistiche di cui alla lettera g) sono inoltre disaggregate per paese di residenza e per tipo di decisione emessa in relazione alla richiesta di asilo. Esse riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2020.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera e bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) statistiche sulla durata dei ricorsi, in giorni di calendario, dal momento in cui il ricorso è presentato al momento in cui è emessa una decisione di primo grado sul ricorso.";

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera e

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 4 – ultimo comma

Testo della Commissione

Emendamento

Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un **anno** di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo **anno** di riferimento è il 2020.

Tali statistiche sono disaggregate per età, per genere e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un **mese** di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo **periodo** di riferimento è **gennaio** 2020.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera h bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 4 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) è inserito il seguente paragrafo:

"4 bis. Le statistiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono disaggregate per mese di presentazione della domanda.";

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera a (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 5 – titolo

Testo in vigore

Emendamento

1 bis) l'articolo 5 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

Statistiche sulla prevenzione dell'ingresso e del soggiorno *illegali*

"Statistiche sulla prevenzione dell'ingresso e del soggiorno *irregolari*"

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera b (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore

a) cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso nel territorio dello Stato membro alla frontiera esterna;

Emendamento

b) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso nel territorio dello Stato membro alla frontiera esterna, **disaggregate per età, genere e nazionalità**";

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera c (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore

b) cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel territorio dello Stato membro ai sensi della normativa nazionale in materia di immigrazione.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) – lettera d (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

Testo in vigore

Le statistiche di cui alla lettera b) sono disaggregate per età e per **sesso, nonché** per cittadinanza delle persone in questione.

Emendamento

b) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

"Le statistiche di cui alla lettera b) sono disaggregate per età e per **genere** , per cittadinanza delle persone in questione, **nonché in base ai motivi e al luogo del**

fermo.";

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera –a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) numero di domande di permesso di soggiorno presentate per la prima volta da cittadini di paesi terzi, disaggregate per cittadinanza, motivo della richiesta del permesso, età e genere;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a bis) numero di domande respinte di permesso di soggiorno presentate per la prima volta da cittadini di paesi terzi, disaggregate per cittadinanza, motivo della richiesta del permesso, età e genere;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera -a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a ter) numero di domande di permesso di soggiorno che modificano lo status di immigrazione o il motivo del soggiorno rigettate durante il periodo di riferimento, disaggregate per cittadinanza, motivo di rigetto del permesso, età e genere;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 6 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) permessi rilasciati durante il periodo di riferimento che consentono al richiedente di soggiornare per la prima volta, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per *sesso*;

i) permessi rilasciati durante il periodo di riferimento che consentono al richiedente di soggiornare per la prima volta, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per *genere*;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 6 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) permessi rilasciati durante il periodo di riferimento in seguito al cambiamento dello status di immigrazione di una persona o del motivo del suo soggiorno, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per *sesso*;

Emendamento

ii) permessi rilasciati durante il periodo di riferimento in seguito al cambiamento dello status di immigrazione di una persona o del motivo del suo soggiorno, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per *genere*;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 6 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

iii) permessi validi alla fine del periodo di riferimento (numero di permessi rilasciati, non revocati e non scaduti), disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per *sesso*;

Emendamento

iii) permessi validi alla fine del periodo di riferimento (numero di permessi rilasciati, non revocati e non scaduti), disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per *genere*;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) numero di soggiornanti di lungo periodo alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per cittadinanza, per tipo di status di soggiornante di lungo periodo, per età e per *sex*.

Emendamento

b) numero di soggiornanti di lungo periodo alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per cittadinanza, per tipo di status di soggiornante di lungo periodo, per età e per *genere*;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per le statistiche di cui alle lettere -a), -a bis) e a), i permessi rilasciati per motivi familiari sono ulteriormente disaggregati per motivo e per status del soggiornante che chiede il ricongiungimento del cittadino del paese terzo.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 7 – comma 1 – lettera a

Testo in vigore

Emendamento

-a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) il numero dei cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario che ne dichiara illegale il soggiorno e li obblighi a lasciare il territorio dello Stato membro, disaggregato per cittadinanza delle persone interessate;

"a) il numero dei cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario che ne dichiara *irregolare* il soggiorno e li obblighi a lasciare il territorio dello Stato membro, disaggregato per cittadinanza delle persone interessate, *e i motivi della decisione*";

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a bis) al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

"a bis) il numero di cittadini di paesi terzi di cui alla lettera a) che sono stati oggetto di una decisione o a un atto amministrativo o giudiziario di divieto d'ingresso di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/115/CE alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per cittadinanza delle persone interessate;"

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a ter) al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

"a ter) il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione o a un atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava il trattenimento conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio durante il periodo di riferimento;"*

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a quater) al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

"a quater) il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione o a un atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava il trattenimento conformemente alla direttiva 2008/115/CE alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per il mese in cui tali cittadini di paesi terzi sono stati trattenuti;"

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a quinquies (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a quinquies) al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

"a quinquies) il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione o a un atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava un'alternativa al trattenimento conformemente alla direttiva 2008/115/CE durante il periodo di riferimento, disaggregato per tipo di alternativa, come segue:

- i) presentazione alle autorità;***
- ii) costituzione di una garanzia finanziaria;***
- iii) obbligo di dimorare in un luogo assegnato;***
- iv) altro tipo di alternativa alla detenzione;"***

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a sexies (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a sexies) al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

"a sexies) il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava un'alternativa

al trattenimento ai sensi della direttiva 2013/115/UE alla fine del periodo di riferimento, disaggregati per il mese di emissione della decisione o atto amministrativo o giudiziario nei confronti di tali persone e ulteriormente disaggregate per tipo di alternativa come segue:

- i) presentazione alle autorità;*
- ii) costituzione di una garanzia finanziaria;*
- iii) obbligo di dimorare in un luogo assegnato;*
- iv) altro tipo di alternativa alla detenzione;"*;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a septies (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a septies) al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

"a septies) il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di un rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2008/115/CE alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per motivo del rinvio e per cittadinanza delle persone interessate;";

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a octies) al paragrafo 1, è inserita la lettera a seguente:

"a octies) il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione o a un atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava il trattenimento e che hanno proposto ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE durante il periodo di riferimento;"

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 1 - punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario di cui alla lettera a), disaggregato per cittadinanza delle persone rimpatriate, per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione.

b) il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario di cui alla lettera a), disaggregato per cittadinanza delle persone rimpatriate, per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione, ***ulteriormente disaggregato per rimpatrio nel paese d'origine del cittadino di un paese terzo;***

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:

"b bis) il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario, disaggregato per tipo di decisione o atto come segue:

i) in forza di un accordo formale di riammissione dell'Unione;

ii) in forza di un accordo informale di riammissione dell'Unione;

iii) in forza di un accordo di riammissione nazionale.

Tali statistiche sono ulteriormente disaggregate per paese di destinazione e cittadinanza della persona in questione.";

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di *tre*

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 *sono disaggregate per età e per genere*

mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due *mesi* dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è *il trimestre* gennaio-marzo 2020.

dell'interessato e per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di *un mese* di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due *settimane* dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è *gennaio* 2020.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle fonti di dati utilizzate, ai motivi che hanno condotto alla selezione di tali fonti e agli effetti sulla qualità delle statistiche delle fonti di dati selezionate, nonché ai metodi di calcolo utilizzati e informano la Commissione (Eurostat) in merito ad eventuali cambiamenti.

Emendamento

4 bis) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle fonti di dati utilizzate, ai motivi che hanno condotto alla selezione di tali fonti e agli effetti sulla qualità delle statistiche delle fonti di dati selezionate, ***ai meccanismi attuati per garantire la protezione dei dati di carattere personale***, nonché ai metodi di calcolo utilizzati e informano la Commissione (Eurostat) in merito ad eventuali cambiamenti.";

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 9 bis (nuovo)

4 ter) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 9 bis

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica il presente regolamento:

- a) definendo le categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente e successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze di cui all'articolo 3, paragrafo 1;***
- b) definendo le categorie dei motivi per la concessione dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);***
- c) definendo le disaggregazioni supplementari;***
- d) definendo le disposizioni sull'esattezza dei dati e sugli standard di qualità.";***

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 1 - punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7 e di stabilire le norme relative alla definizione dei formati appropriati per la trasmissione dei dati come stabilito all'articolo 9.

Emendamento

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla definizione dei formati appropriati per la trasmissione dei dati come stabilito all'articolo 9. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

b) *al* paragrafo 2, ***la lettera d)*** è ***soppressa.***

Emendamento

b) *il* paragrafo 2 è ***soppresso.***

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle

condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica].

3. La delega di potere di cui all'articolo 9 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo) – lettera a (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 11 – titolo

Testo in vigore

Emendamento

Comitato

5 ter) l'articolo 11 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Procedura di comitato"

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo) – lettera b (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. ***In sede di adozione delle misure di esecuzione, la Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.***

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.";

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo) – lettera c (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 11 – comma 2

Testo in vigore

Emendamento

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 e l'articolo 7 *della decisione 1999/468/CE*, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 *della stessa*.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 ter – lettera d (nuova)

Regolamento (CE) n. 862/2007

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

d) *il paragrafo 3 è soppresso.*